

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Laura Benini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di l' Grado iscritta al n, r.g. omissis/2018 promossa da:

MUTUATARIA

contro

BANCA CEDENTE

BANCA CESSIONARIA

ATTORE

CONVENUTI

CONCLUSIONI

MUTUATARIA ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 01/06/2020, BANCA CEDENTE come da note di trattazione scritta depositate in data 27/05/2020, BANCA CESSIONARIA come da nate di trattazione scritta depositate in data 26/05/2020

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

MUTUATARIA, con atto di citazione notificato in data 11.4.2018, deduceva la nullità parziale del contratto di mutuo n. omissis dell'importo di euro 140.000 stipulato in data 28/12/2005 tra TIZIO (cui era subentrata la MUTUATARIA in forza di accollo liberatorio del 27.1.2046) e BANCA X, e domandava la condanna alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto a BANCA CEDENTE (già BANCA Y, che aveva incorporato BANCA X) e l'accertamento dell'esatto saldo dare/avere nei confronti di BANCA CESSIONARIA, quest'ultima per il periodo successivo al 2214.08, data in cui il credito era stato ceduto a seguito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/99, con compensazione tra le somme indebitamente versate ed il residuo ancora dovuto.

In particolare, parte attrice deduceva l'erronea indicazione dell' ISC/TAEG inserito nel contratto di mutuo, con conseguente nullità della clausola di determinazione degli interessi; rilevava la sussistenza di un cartello tra varie imprese bancarie volto a manipolare il tasso Euribor con conseguente nullità della clausola inserita nel contratto e relativa alla determinazione del tasso di interesse con riferimento al tasso Euribor; deduceva la pattuizione di interessi moratori usurari con riguardo agli interessi di mora stipulati e lamentava, infine, che il piano di ammortamento alla francese aveva comportato l'applicazione di interessi anatocistici occulti e, in ogni caso, che l'interesse composto insito in esso non era dichiarato in contratto.

Si costituiva in giudizio BANCA CEDENTE la quale contestava, nel merito, la fondatezza delle pretese attoree ed eccepiva, in via preliminare, la incompetenza per materia del Tribunale di Bologna, sez. impresa, la propria carenza di legittimazione passiva a seguito dell'avvenuta cessione del credito da parte di BANCA Z a BANCA J e poi da quest'ultima a BANCA CESSIONARIA ai sensi dell'art. 58 TUB e della L. 130/99; in subordine, evidenziava, comunque, come i pagamenti indebiti antecedenti alla cessione fossero prescritti.

Si costituiva altresì in giudizio MANDATARIA nella sua qualità di mandataria di BANCA CESSIONARIA la quale preliminarmente eccepiva la incompetenza per materia del Tribunale di Bologna, sez. impresa, e l'incompetenza per territorio del Tribunale Ordinario di Bologna; contestava le pretese attoree, eccependo, oltre all'infondatezza del merito delle stesse, la carenza di legittimazione attiva della MUTUATARIA che era subentrata allo stipulante originario, , in forza di un mero accollo interno, non opponibile alla banca in assenza di notifica dello stesso, come previsto dal

Sentenza, Tribunale di Bologna, Giudice Maria Laura Benini, n. 498 del 5 marzo 2021

contratto di mutuo; deduceva, inoltre, la propria carenza di legittimazione passiva, essendo la stessa subentrata nei soli rapporti attivi e, in ogni caso, non potendo rispondere dei fatti antecedenti alla cessione del credito per cartolarizzazione.

Alla udienza del 9.05.2009 parte attrice dichiara di rinunciare alla domanda riguardante la violazione della normativa antitrust in relazione alla manipolazione del tasso Euribor e precisamente alle conclusioni di cui all'atto di citazione lett. h), punto i2), sub 12).

Come già rilevato nell'ordinanza 26-30.09.2019, a cui si rimanda, la rinuncia di parte attrice alla domanda riguardante la violazione della normativa antitrust in relazione alla manipolazione del tasso Euribor ha fatto venir meno ogni questione relativa alla competenza della Sez. Specializzata Impresa.

Quanto alla eccepita incompetenza per territorio, si rileva come l'eccezione non sia stata proposta sotto tutti i possibili profili. Anche nell'ipotesi di accertamento di nullità del contratto che costituisce la fonte dell'obbligazione trova applicazione l'art.20 (cass. 18815/14; 8245/05) e nel caso di specie non è stata dedotta *forum destinatae solutionis*, e -comunque- il foro ex art.19 c.p.c. non è stato contestato in modo completo sotto entrambi i profili del primo comma dell'articolo (cfr. cass 20597/18).

Per giurisprudenza costante l'eccezione non sollevata sotto tutti i possibili profili, deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito,

Quanto al foro inderogabile, si osserva come le disposizioni apprestate dal DLgs 206/2005 siano previste a tutela del consumatore e, dunque, lo stesso può rinunciare al foro fissato dall'art. 33 laddove agisca in giudizio come attore.

Nel merito la domanda è infondata.

Si è già detto che alla udienza dei 9.05.2009 parte attrice ha rinunciato alla domanda riguardante la violazione della normativa antitrust in relazione alla manipolazione del tasso Euribor e precisamente alle conclusioni di cui all'atto di citazione lett. b), punto 12), sub 12).

Con riguardo alle domande inerenti all'usuraietà degli interessi, occorre dar conto della avvenuta rinuncia della domanda da parte attrice in sede di memorie conclusive, a seguita del pronunciamento della Suprema Corte a SSUU (sent. 19597/20), ammissibile anche in tale fase (Cassazione sez. 15/04/2014, n. 8737; Cass. Sez. 3, 25/08/1997, n. 7977) non richiedendo la rinuncia l'adozione di forme particolari, né risultando alcuna necessità di accettazione delle controparti (da ultimo Cass. sez. 19/12/2019, n.33761).

Parte attrice deduce l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto di mutuo, chiedendo la dichiarazione di nullità della clausola di determinazione degli interessi contrattuali e il conseguente ricalcolo con applicazione del tasso minimo dei BOT.

Tale assunto è erroneo.

Inizialmente previsto nel l'ambito del testo unico bancario con riferimento al credito al consumo, peraltro con notevoli e significative esclusioni, il TAEG ha subito due importanti innovazioni di disciplina.

In particolare, con la delibera CICR n. 283 del 4.12.2003, contenente la disciplina della "*Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari*", è stato introdotto -sotto la rubrica "*Informazione contrattuale*"- un analogo parametro, denominato ISC (Indice Sintetico di Costo), per le operazioni ed i servizi che sarebbero stati individuati dalla Banca d'Italia. Quest'ultima con circolare del 25.7.2003 in aggiornamento alle proprie Istruzioni di Vigilanza, ha previsto che "*il contratto e il documento di sintesi*" contengano l'ISC per i contratti di mutuo, anticipazione bancaria e altri finanziamenti. Successivamente, poi, con la circolare della Banca d'Italia 29.7.2009, sono state introdotte nella disciplina dell'indicatore sintetico di costo alcune novità rilevanti, tra cui l'estensione ai conti correnti destinati ai consumatori e alle aperture di credito destinate ai clienti al dettaglio. La denominazione ISC viene riservata solo ai conti correnti destinati ai consumatori, mentre per tutte le altre categorie di operazioni bancarie "*l'ISC è denominato TAEG*"; tale indicatore deve essere riportato nel foglio informativo e nel documento di sintesi.

Ciò posto la giurisprudenza si è chiesta se ci sia e quale sia la sanzione in caso di omissione o di erronea indicazione del T.A.E.G./I.S.C..

Sentenza, Tribunale di Bologna, Giudice Maria Laura Benini, n. 498 del 5 marzo 2021

Copiosa giurisprudenza, ivi compresa quella di questo Tribunale (Tribunale di Bologna 28/6/2016 estensore dott.ssa Sbariscia) ritiene che il predetto indicatore non abbia alcuna funzione o valore di "regola di validità", tanto meno essenziale, del contratto poiché è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali. Tali conclusioni sono avvalorate dalla stessa disciplina della Banca d'Italia, che sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche — regola I.T.S.C. nell'ambito delle rispettive Sezione II, dedicate, per l'appunto, alla "*pubblicità e informazione contrattuale*", con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i "*requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti*": ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117 co. 8 T.U.B. che si riferisce espressamente solo al "*contenuto tipico determinato*" del contratto. Pertanto, quand'anche l'indicazione in contratto dell' ISC/TAEG risultasse mancante o difforme dal valore effettivamente assunto dal parametro, dalla circostanza discenderebbe una violazione della disciplina di trasparenza, che non incide sulla validità della clausola contrattuale determinativa degli interessi dovuti ma, al massimo, può determinare responsabilità precontrattuale della banca e al più fondare pretese risarcitorie, ove la condotta sia risultata ingannevole ed abbia portato un concreto danno, nel caso di specie non avanzate dalla ricorrente.

Ritiene questo giudicante di dover quindi aderire al suddetto orientamento in quanto interpretazione corretta della normativa in materia nonché fatto proprio anche dalla terza sezione civile del presente Tribunale, che esclude la nullità del contratto o le conseguenze sanzionatorie di cui al 7° comma dell'art. 117 TUB in caso di omissione o errata indicazione del TAEG/ISC nei contratti non regolati dalla disciplina sul credito al consumo,

E nel caso di specie non si tratta di credito al consumo, fattispecie peraltro neppure invocata da parte attrice.

E infatti non era considerato credito al consumo finanziamento che non eccedeva l'importo di euro 154,94 o superiore ad euro 30.987,41 (valori previsti dalla legge. 142/92 art. 18 co.3), importi attualmente pari ad Euro 200 ed euro 75:000 ai sensi dell'art. 122 TUB

Parte attrice lamenta poi che trattandosi di mutuo con c.d. ammortamento alla francese vi sarebbe stata l'applicazione della legge di capitalizzazione composta da parte della banca con conseguente fenomeno anatocistico, L'assunto è infondato.

Sul punto è necessario premettere Come le argomentazioni non trovino alcun supporto nell'ambito della perizia di parte attrice e siano state dedotte nell'atto di citazione, riportando a livello teorico il presunto effetto anatocistico derivante dall'applicazione della legge di capitalizzazione composta, senza alcun riferimento do calcolo specifico relativo al contratto di mutuo del caso di specie. L'ammortamento alla francese non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla sola quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto). Già pregresse verifiche su detto metodo hanno consentito di accertare che, se pure il calcolo della rata costante viene effettuata utilizzando la formula matematica della cd. legge di sconto composto, trattasi di formula di equivalenza finanziaria che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma che non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione di capitale effettuato tramite le rate precedenti (cfr. trib. Milano sent. n. 8755 del 16/7/2015).

Altresì infondata è la doglianza relativa all'indeterminatezza dell'oggetto contrattuale per assenza del regime finanziario (composto o semplice) e del criterio di imputazione degli interessi nella rata. Infatti, risulta testualmente esplicitato in contratto la quota progressiva di rimborso del capitale

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Bologna, Giudice Maria Laura Benini, n. 498 del 5 marzo 2021

secondo il piano di ammortamento B allegato al contratto (doc.1 parte attrice), così come determinati sono gli interessi applicati in ciascuna rata ai sensi dell'art. 4 del contratto, che sancisce un calcolo degli interessi in misura fissa pari al tasso del 3,62% per le prime due rate e successivamente pari a un tasso formato da una quota fissa pari all'1,80% e una quota variabile determinata con riferimento ai dati Euribor. Tali elementi identificano esattamente le pattuizioni e permettono la definizione della rata, rendendo il contratto strutturato su rate crescenti con interessi variabili.

Sulla base del principio della ragione più liquida (tenuto conto che le questioni sopra decise si basano su orientamenti condivisi di questa sezione del Tribunale), la domanda attorea va dunque respinta, rimanendo assorbite le ulteriori ragioni di maggior complessità e incertezza, con la precisazione che le questioni sollevate di carenza di legittimazione attiva e passiva attengono, in realtà, a questioni di merito relative alla titolarità dai lato attivo e passivo del rapporto controverso.

in particolare, la sentenza della Suprema Corte n. 363/19 ha ribadito il suo precedente orientamento secondo cui una domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare tutte le altre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette attraverso l'art. 111 Cost. (v. Cass. n.11356/2006). Si riporta, a questo proposito, la sentenza della Cassazione n.1202/2014, secondo cui *"il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre"*

Si è ritenuto invece di scrutinare la eccezione di incompetenza per territorio, tenuto conto dei non univoci orientamenti in merito all'ordine di trattazione delle questioni pregiudiziali di rito (cfr. cass. 30745/19; Trib. Vercelli 91512016).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta le domande proposte da MUTUATARIA
- condanna alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore di BANCA CEDENTE e BANCA CESSIONARIA che liquida, per ciascuna convenuta, nella somma di €,7.254,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge.

Bologna, 27 gennaio 2021

Il Giudice
Dott. Maria Laura Benini

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*